

# LA LETTERA DI ASSILEA

*Lettera di informazione interna dell'Associazione Italiana Leasing*

anno 2 numero 6



8 luglio 1996

*Affidata al Censis la ricerca sul ruolo del leasing nello sviluppo dell'impresa in Italia*

**E'** partito in questi giorni il progetto più importante del programma "Immagine" approvato dal Consiglio dell'Associazione all'inizio di quest'anno. È stata infatti affidata al Censis, la prestigiosa fondazione di ricerca economica diretta dal Prof. De Rita, la realizzazione di un'indagine sul ruolo passato e prospettico del leasing nel sostegno degli investimenti, in particolare delle piccole e medie imprese. Oltre ad una panoramica di carattere sistemico sul prodotto leasing e sulla struttura dell'offerta, saranno analizzati i dati e le informazioni che verranno raccolti dal Censis nel corso delle interviste ad un campione, statisticamente selezionato e significativo, di piccole e medie imprese. L'iniziativa, per la quale è stato peraltro richiesto il patrocinio dell'ABI e della Confindustria, si concluderà con un Convegno nel quale verranno presentati i risultati della ricerca. Un programma di lavoro impegnativo e al tempo stesso un'opportunità eccezionale per il nostro settore che potrà rappresentare agli interlocutori istituzionali ed al sistema delle imprese, la rilevanza, la forza e le aspettative del leasing.

*Leaseurope: a PRAGA dal 5 all' 8 ottobre si parlerà anche italiano...*

**L**il congresso annuale di Leaseurope si preannuncia, anche quest'anno, ricco di motivi di interesse, ma con una novità importante per i partecipanti italiani: per la prima volta, infatti, verrà assicurato un servizio di interpretazione simultanea nella nostra lingua, che sarà pertanto, insieme all'inglese, al tedesco e al francese, una delle quattro lingue ufficiali di lavoro. Oltre ai temi di carattere generale sul settore, che verranno tratteggiati nella sessione di apertura dal Presidente Dattolo, da un rappresentante della Commissione Europea (si spera nella partecipazione del Commissario Monti) e dall'Ing. Cioci per la parte statistiche di mercato, sono previsti tre filoni di approfondimento:

- la contabilizzazione delle operazioni di leasing in Europa;
- il rifinanziamento delle operazioni di leasing;
- le prospettive del leasing sui mercati dell'Europa Centrale e dell'Est.

Numerosi e qualificati gli interventi a programma. Fra gli italiani segnaliamo il contributo del Prof. Ruozi, Rettore dell'Università Bocconi, dal titolo "Politiche e strumenti di funding per le società di leasing" e quello del Dott. De Vido, uno dei maggiori esperti europei di "Securitization". Il programma dettagliato è stato inviato in questi giorni alle Direzioni Generali di tutte le Associate che, ci auguriamo,

partecipino in gran numero all'avvenimento. Ricordiamo che le iscrizioni si chiuderanno il 31 agosto.

*Ampliato il target de "La Lettera di Assilea"*

**A** partire da questo numero, la Lettera di Assilea verrà distribuita anche a tutto il personale direttivo delle Associate. L'obiettivo è quello di migliorare la comunicazione interna fra le Associate e l'Associazione, sia per far meglio conoscere le diverse attività che vengono svolte nelle sedi associative, sia per offrire alle Associate una "Agorà", una "piazza" ideale nella quale la circolazione delle notizie leasing possa contribuire a far crescere, in qualità e quantità, il prodotto leasing e l'Associazione che lo rappresenta. Una piazza in cui raccogliere anche informazioni sulla vita degli altri operatori e attraverso la quale dare notizie sulla propria vita aziendale agli altri interlocutori potenzialmente interessati. In tal senso, la Lettera di Assilea è pronta da subito a ricevere i contributi informativi di ogni Associata, il cui ruolo è pertanto chiamato ad evolversi: da antenna ricevente di un flusso informativo "monodirezionale" - con il tempo inevitabilmente destinato a divenire un po' "monotono" - a terminale interattivo di una comunicazione multidirezionale, moderna ed efficiente.



## *10 anni di storia del leasing nelle Relazioni della Banca d'Italia*

### **1986 - Finanziamenti in essere : 13.000 Mld (+ 28,7 %)**

“...hanno come utilizzatore finale una clientela di piccola dimensione, tradizionalmente non assistita dagli istituti, che riesce a trovare in società di leasing, di factoring e di credito al consumo intermediari in grado di meglio soddisfare le proprie esigenze.” “Il rapporto fra le stipule di contratti di leasing e gli investimenti in macchine è ulteriormente aumentato, passando dal 5,8 % al 7 %.” “L’operatività delle società di leasing sarà influenzata dall’entrata in vigore, a partire dal 1988, del nuovo Testo Unico sulle imposte dirette che prevede norme relative al contratto di leasing che possono alterarne la convenienza fiscale.”

### **1987 - Finanziamenti in essere: 16.800 Mld (+ 29,2 %)**

“Le società di leasing e di factoring hanno assunto negli anni recenti crescente rilevanza nell’ambito del mercato finanziario italiano non solo in termini quantitativi, ma anche per aver svolto una funzione di cerniera tra imprese industriali e gruppi bancari.” “Continua la tendenza verso un maggior utilizzo di questo strumento finanziario... favorito dal fatto che le società hanno solo in parte seguito il rialzo dei tassi di interesse manifestatosi nel credito speciale. Il costo del leasing si è anche ridotto per l’aumento delle operazioni fruenti di agevolazioni pubbliche in conto canoni, arrivate a rappresentare oltre il 30 % delle stipule dell’anno.”

### **1988 - Finanziamenti in essere: 21.100 Mld (+ 25,6 %)**

“L’intermediazione delle società di leasing, sostenuta da abbondanti finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, si è fortemente ampliata in un anno caratterizzato da elevati investimenti, pur in presenza di minori vantaggi fiscali a seguito dell’introduzione del T.U. sulle imposte dirette.”

### **1989 - Finanziamenti in essere: 26.500 Mld (+ 25,6 %)**

“Alla fine del 1989 i finanziamenti delle società di leasing risultavano superiori a quelli concessi dai mediocrediti regionali.” “A seguito delle modifiche introdotte dal T.U. sulle imposte dirette si è fortemente contratto il leasing in favore di commercianti e professionisti, mentre quello connesso con l’acquisto di autoveicoli per le imprese sembrerebbe aver manifestato una dinamica accentuata, in linea con la forte accelerazione in mezzi di trasporto.” “La differenza tra interessi attivi e passivi è risultata di circa 5 punti percentuali, pressoché lo stesso valore del 1988. Nei prossimi anni la redditività delle società di leasing potrà tuttavia risentire dell’aumento del rischio creditizio.”

### **1990 - Finanziamenti in essere: 33.800 Mld (+ 27,6 %)**

“Il leasing immobiliare è stato sospinto dalla crescente domanda proveniente dal settore terziario, connessa con transazioni relative a uffici e complessi commerciali. Tra la fine del 1989 e quella del 1990 questo segmento di attività si è incrementato di oltre il 60 %, passando dal 12,5 % al 16,5 % dei finanziamenti totali.” “Le società di leasing, in prevalenza controllate da intermediari creditizi, presentano un grado di integrazione operativa nei gruppi di appartenenza superiore a quello degli altri operatori del parabancario. Vengono decentrati presso gli sportelli delle aziende di credito partecipanti i contatti preliminari con la clientela e la fase istruttoria; per i fidi di importo minore, anche la fase decisionale viene spesso delegata alle dipendenze bancarie.”

### **1991 - Finanziamenti in essere: 39.700 Mld (+ 17,3 %)**

“Risentendo della difficile fase congiunturale, l’attività di leasing ha subito un rallentamento, più accentuato nella prima fase dell’anno... il negativo andamento congiunturale si è riflesso nella forte crescita dei canoni arretrati e da recuperare, superiore al 50 %”. “Al fine di scongiurare una riduzione dei margini di reddito, in presenza di un rallentamento dell’attività, le società hanno intensificato l’azione di contenimento dei costi operativi e di struttura. Un impulso rilevante alle ristrutturazioni interne è venuto anche dall’evoluzione normativa che sta interessando il settore; nell’anno è stata approvata la L. 5/7/1991 n. 197, che estende gli istituti di vigilanza prudenziale al composito segmento dell’intermediazione creditizia non bancaria; la L. 17/2/1992 n. 154, a sua volta, fissa norme per la trasparenza delle clausole contrattuali e dei rapporti con la clientela nell’attività sia bancaria, sia - latu sensu - finanziaria.”

### **1992 - Finanziamenti in essere: 40.800 Mld (+ 2,7 %)**

“La fase ciclica negativa e la diminuzione degli investimenti industriali hanno causato una forte decelerazione dell’attività di leasing, che segue quella più modesta del 1991.” “Invertendo la tendenza del recente passato, sono rallentate in particolare le operazioni legate al settore immobiliare.” “E’ proseguita la diminuzione, in atto dal 1989, delle operazioni agevolate, oggi pari al 22,5 % del totale.”

### **1993 - Finanziamenti in essere: 40.500 Mld (- 0,6 %)**

“Si è ancora deteriorata la qualità del credito delle società: in seguito all’aumento di quasi il 60 %, le partite in sofferenza hanno raggiunto l’8 % dei contratti in essere ed il 77,2 % delle risorse patrimoniali.” “In alcuni casi, gli enti creditizi hanno incorporato imprese operanti nel leasing, avviando l’offerta diretta di tali servizi.”

### **1994 - Finanziamenti in essere: 43.400 Mld (+ 6,9 %)**

“L’attività delle società di leasing è tornata ad espandersi. L’andamento dell’attività è stato differenziato nelle aree del Paese e per le varie tipologie contrattuali... il comparto immobiliare ha registrato un significativo incremento, raggiungendo il 21,4 % dei contratti in essere, valore massimo osservato nell’ultimo decennio.” “I crediti problematici, pur restando su livelli elevati, hanno cominciato a ridursi.” “Il tasso di interesse medio applicato ai contratti stipulati nell’anno si è ridotto di oltre 2 punti. Su dati medi annui, si è azzerato il differenziale, precedentemente positivo, tra il tasso corrisposto sulle operazioni di leasing e quello applicato sui mutui dalle banche con raccolta a medio e lungo termine.”

### **1995 - Finanziamenti in essere: 50.600 Mld (+ 12,8 %)**

“L’attività di leasing, trainata dagli investimenti delle imprese, ha attraversato nel 1995 una vivace espansione... l’avvicinarsi della scadenza dei termini per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 8/8/1994 n. 489 (cosiddetta Legge Tremonti), ha determinato un forte incremento nel corso del quarto trimestre.” “Nel 1995 la riorganizzazione del mercato della locazione finanziaria ha visto 3 enti creditizi iniziare ad operare direttamente nel settore e una primaria società specializzata trasformarsi in banca.”

“Nel 1995 è proseguita la tendenza verso un maggiore utilizzo del leasing per l’acquisizione di beni con ciclo di vita lungo.” “Le partite anomale (rate arretrate e da recuperare) si sono ridotte di circa 200 Mld; il rapporto con i finanziamenti in essere è sceso al 5,9 % dal 6,4 % del 1994.”



## LEASING E REVOCATORIA FALLIMENTARE

di Massimo R. LA TORRE

### Sommario

1. Premessa
2. La revocatoria dell'equo compenso
3. La revocatoria dei canoni
4. La revocatoria del contratto di leasing
5. La revocatoria della restituzione del bene a seguito della risoluzione
6. Considerazioni conclusive

**1. Premessa** - Con riguardo al leasing il ricorso all'azione revocatoria fallimentare è stato pressoché sporadico da parte delle curatele fallimentari. Mi constano complessivamente una dozzina di sentenze di merito che si sono occupate dell'applicazione dell'art. 67 della legge fallimentare alla locazione finanziaria.

Nonostante un così esiguo numero di decisioni, si può comunque contare su una esauriente casistica, nella quale si riscontra l'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 67 l.f.

Il motivo dello scarso utilizzo della revocatoria fallimentare con riguardo al leasing è facilmente intuibile, ed è rappresentato dall'art. 1526 c.c., che ha sempre costituito una efficace alternativa, oltre tutto più semplice da usare e con meno oneri per la curatela.

Il curatore sciogliendosi, ai sensi dell'art. 72 l. fall., dal contratto di leasing chiede la restituzione dei canoni pagati ai sensi dell'art. 1526 c.c., salvo a riconoscere in capo alla società concedente un "equo compenso" per l'uso della cosa.

Come è noto, l'art. 1526 c.c., pur essendo stato dettato per l'ipotesi della risoluzione della vendita con riserva di proprietà, viene generalmente considerato una norma imperativa suscettibile di applicazione analogica a tutte le fattispecie in cui sia riscontrabile un ingiustificato arricchimento di una parte ai danni dell'altra.

Al riguardo si ricorda l'ultimo orientamento della Cassazione, la quale nell'ambito del contratto di locazione finanziaria ha distinto due tipi di leasing: il primo tipo, c.d. tradizionale o di godimento, è caratterizzato dalla causa finanziaria del contratto, che intercorre necessariamente tra imprenditori, ha ad oggetto beni strumentali ed una durata pari alla obsolescenza tecnico-economica del bene; il secondo tipo, c.d. "traslativo", ha invece una durata che è molto più breve della obsolescenza del bene, che quindi al termine del contratto conserva un valore notevolmente superiore al prezzo previsto; ha ad oggetto beni standardizzati e di consumo e non intercorre tra imprenditori. Mentre nel primo tipo si intravede esclusivamente una causa di finanziamento, nel secondo tipo si può ravvisare una causa mista di vendita e di finanziamento. Pertanto, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, nel primo caso è applicabile l'art. 1458 c.c., invece, nel secondo è applicabile l'art. 1526 c.c.

Anche se la S. C. ha definito "un falso problema" l'applicabilità dell'art. 1526 alla locazione finanziaria, ritengo, però, opportuno sottolineare che in seguito all'entrata in vigore del testo unico sul credito è ormai fuori dubbio la esclusiva natura finanziaria di tale contratto e la sua unitarietà sul piano giuridico.

Personalmente ritengo che, non appena la giurisprudenza avrà preso completamente atto dell'evoluzione normativa avvenuta in questi ultimi anni, sfociata nel d. lgs. 1° sett. 1993, n. 385 - "T. u. delle leggi in materia bancaria e creditizia" - nel quale si menziona espressamente il "leasing finanziario" tra le attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento, ossia tra quelle attività finanziarie riservate in via esclusiva agli intermediari bancari e finanziari, sarà sempre più raro il ricorso all'art. 1526 c.c. da parte delle curatele, che invece cominceranno a privilegiare l'utilizzo dell'azione revocatoria fallimentare.

**2. La revocatoria dell'equo compenso** - L'alternativa tra il 1526 c.c. e la revocatoria fallimentare ha anche un fondamento giuridico, oltre che pratico.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione (sent. 28/9/1979, n. 4998, in Il fallimento, 1980, p.207 e 17/7/1974, n. 2142), è inammissibile l'azione revocatoria dei pagamenti rateali effettuati in dipendenza di un contratto di vendita a rate con patto di riservato dominio, in quanto, trovando piena applicazione le regole comuni dettate dall'art. 1526 c.c., "deve riconoscersi al venditore il diritto di tutelare le rate già riscosse nei limiti dell'equo compenso spettantegli per l'uso e il deterioramento della cosa venduta".

Contro questo orientamento, per quanto riguarda il leasing, si segnala la sentenza del Tribunale di Torino, 23/11/1990 (in Il Fallimento, 1991, p. 842 e in Rivista Italiana del Leasing, 1992, p. 493), secondo il quale il diritto all'equo compenso e l'azione di inefficacia degli atti operano su due piani differenti, che non possono considerarsi alternativi, in quanto il diritto del venditore a trattenere le rate riscosse corrispondenti all'equo compenso per l'uso del bene nasce, in caso di fallimento, in conseguenza dello scioglimento del contratto per effetto del combinato disposto degli artt. 72 e 73 l. fall. con la disciplina comune di cui all'art. 1526 c.c..

Si legge infatti nella motivazione che "la normativa in esame (gli artt. 72 e seg. l. fall.) appartiene ad un ambito suo proprio, quello appunto degli effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione, e non può essere trasferita ad invadere il diverso settore di disciplina attinente alla tutela della par condicio".

Ciascuno dei due istituti avrebbe un proprio campo di applicazione, per cui la disciplina sugli effetti dello scioglimento della vendita con riservato dominio vale in quanto non sia derogata dal regime delle azioni revocatorie.

"Non si vede pertanto - continua il Tribunale - il motivo per cui l'art. 67, 2° comma, l.fall., là dove prevede la revocabilità dei pagamenti compiuti dal fallito, dovrebbe subire una deroga in forza di una norma (sugli effetti dello



scioglimento del contratto) che ha presupposti del tutto differenti e non mira a disciplinare il diverso problema del ristabilimento della par condicio".

Il Tribunale di Torino non condivide, inoltre, il principio in base al quale la non revocabilità dell'equo compenso ex art. 1526 c.c. discende da una mancata lesione della par condicio, in quanto ritiene che il pregiudizio dei creditori deve essere inteso come diminuzione dei beni del debitore a prescindere dai corrispondenti vantaggi ottenuti.

Per fortuna il S.C. si è dimostrato, anche di recente, di tutt'altro avviso, ribadendo, con decisione del 6 aprile 1992, n. 4217 (in Rivista italiana del Leasing, 1992, p.763) il proprio precedente orientamento, secondo cui il curatore che non sia subentrato nel contratto non può chiedere la revoca delle rate pagate dal fallito e trattenute dal creditore a titolo di equo compenso ex art. 1526 c.c., in quanto tale scelta del curatore è diretta a determinare il ripristino in cui erano le parti prima della stipula del contratto e trova la propria disciplina all'interno della legge fallimentare, negli artt. 72 e 73, posti anch'essi a tutela proprio della par condicio.

**3. La revocatoria dei canoni** - Quanto al problema della **revocabilità dei canoni di leasing** percepiti dalla società concedente prima della dichiarazione di fallimento, trattandosi di un debito certo, liquido ed esigibile, è pacifico l'assoggettamento a revoca ai sensi del 2° comma dell'art. 67 l. fall.

Non va comunque sottaciuta una isolata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (sent. 22 aprile 1983, in Riv. Italiana del Leasing, 1986, p. 677) successivamente riformata dalla Corte di Appello di Milano (sent. 7 febbraio 1986, ivi p. 676), nella quale si ritiene genericamente applicabile la revoca ai sensi del 1° comma dell'art. 67 l. fall. senza nemmeno precisare in quale delle fattispecie in esso previste debbano collocarsi i canoni di leasing.

La revocabilità dei canoni di leasing, ai sensi del 2° comma dell'art. 67 l. fall., pone altresì il problema della prova della scientia decoctionis da parte della società concedente.

E' purtroppo pacifico anche in questi casi che, trattandosi di intermediari finanziari, la conoscenza dello stato di insolvenza assume, a seconda del caso, le diverse gradazioni diventando sempre più evanescente, in quanto dalla conoscenza vera e propria, richiesta dal disposto normativo, si passa alla mera conoscibilità ed alla presunzione di conoscenza più o meno indiziaria.

Nella variegata casistica elaborata dalla giurisprudenza, gli indizi maggiormente ricorrenti anche nel caso di specie sono: il ricorso alla cassa integrazione da parte dell'impresa utilizzatrice; la pubblicazione di notizie sui quotidiani, anche locali, sul suo stato di dissesto; la presenza di numerosi protesti cambiari o di procedimenti esecutivi a carico dell'utilizzatore poi fallito; il mancato pagamento dei canoni protratto per un lungo periodo, e così via.

E' pur vero che trattasi di presunzioni semplici, che ammettono, quindi, la prova contraria.

Tali presunzioni, infatti, vengono giustificate dal fatto che un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, conoscendo la sede dell'impresa del solvens, è tenuto a consultare non solo il bollettino dei protesti, ma anche i quotidiani locali in cui sono apparse le notizie riguardanti l'eventuale dissesto economico-finanziario dell'impresa poi fallita.

A questo punto è doveroso segnalare, sia pure per inciso, la decisione del Tribunale di Brescia del 22 febbraio 1988 (in Riv. Italiana del Leasing, 1989, p. 419) con la quale si è assoggettato a revocatoria fallimentare il pagamento del canone di leasing ricevuto nel periodo sospetto dalla società concedente, in quanto il curatore ha dimostrato la conoscenza dello stato di insolvenza dell'utilizzatore, producendo in giudizio una lettera raccomandata della società, poi fallita, con la quale, oltre ad inviare l'assegno circolare per il pagamento del canone, la stessa società "ricordava ai creditori la grave situazione economica" in cui versava.

In altri casi la presunzione della scientia decoctionis del debitore è stata desunta dagli stessi solleciti dei pagamenti fatti dalla società concedente, anche se a mezzo del proprio legale esterno (Trib. Torino, 5 febbraio 1992, in Riv. Italiana del Leasing, 1992, p. 493), soprattutto per il fatto, rilevato espressamente in motivazione, che l'incapacità dell'utilizzatore di far fronte alle proprie obbligazioni verteva su importi tutto sommato relativamente esigui se rapportati all'intero ammontare dei contratti in essere.

Un principio importante è, invece, quello al riguardo sancito dalla Corte di Appello di Milano, nella sentenza del 7 febbraio 1986 (in Riv. Italiana del Leasing, 1986, p. 676), secondo cui il semplice ritardo nel pagamento di alcuni canoni di locazione finanziaria non costituisce elemento sufficiente a provare l'esistenza e, quindi, la conoscibilità di uno stato di insolvenza.

Dopo aver considerato l'astratta possibilità della revoca dei canoni nel caso in cui il curatore si sia sciolto dal contratto di leasing, vediamo invece cosa accade nel caso in cui lo stesso decida di subentrarvi.

Secondo il Tribunale di Napoli, sent. 10 maggio 1986 (in APICE, Il contratto di leasing nelle procedure concorsuali, CEDAM, 1991, p. 249) non sono revocabili i pagamenti effettuati dal Commissario, preposto all'amministrazione straordinaria dell'impresa utilizzatrice, che abbia dichiarato di voler subentrare nel contratto di locazione finanziaria, sia perché il curatore, subentrando nel contratto perde la qualifica di terzo, sia perché da essi non è derivato alcun eventus damni, in quanto il subentro del curatore presume la vantaggiosità del contratto medesimo per la massa.

Trattasi comunque di un principio pacificamente accolto dalla Cassazione, soprattutto in tema di locazione ordinaria (Cass., 3 giugno 1991, n. 6237, in Il Fallimento, 1991, p. 1149), che però non trova pienamente concorde una parte della dottrina e parte della giurisprudenza di merito.

*(la seconda parte verrà pubblicata nel prossimo numero)*



***Provvedimenti emanati nel periodo gennaio-giugno 1996  
interessanti l'attività delle società di locazione finanziaria***

- Circolare Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n.50175 del 6 dicembre 1995 avente ad oggetto "Agevolazioni in forma automatica - Art.1 del decreto-legge 244/95 convertito dalla legge 341/95" (G.U. n.20 del 25/1/96);
- Decreto-legge 19 gennaio 1996, n.28 recante "proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n.16 del 20/1/96);
- Decisione Commissione Tributaria II grado Pavia n.80 del 20 gennaio 1996 concernente "INVIM - determinazione del valore finale dell'immobile concesso in leasing al 31/12/92";
- Decreto DPCM 29 gennaio 1996 recante "elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni d'esercizio sull'attività svolta" (G.U. n.25 del 31/1/96);
- Lettera circolare della Direzione Centrale P.R.A. n.328767 del 3 febbraio 1996 avente ad oggetto "1) Iscrizione di veicolo già radiato d'ufficio; 2) Autoveicoli con CDP sottoposti al leasing: trasferimenti di proprietà, variazioni del contratto; 3) Trascrizione ex art. 2688 c.c. con atto non trascritto redatto sul certificato di proprietà presentato";
- Legge 6 febbraio 1996, n.52 - Art.25 recante "attuazione della direttiva del Consiglio n.93/13/CEE sulle clausole abusive a tutela del consumatore";
- Nota della Banca d'Italia del 9 febbraio 1996 avente ad oggetto "Bilancio d'esercizio delle società di locazione finanziaria";
- Decreto Ministro Finanze 14 febbraio 1996, recante "approvazione con le relative istruzioni del Modello 760" (G.U. n.38 del 15/2/96);
- Decreto Ministro delle Finanze 14 febbraio 1996, recante "approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione, agli effetti dell'ICI, degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1995 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1995, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato" (G.U. n.38 del 15/2/96);
- Circolare Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 37807 del 4 marzo 1996 avente ad oggetto "Elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488";
- Legge 7 marzo 1996, n.108 recante "disposizioni in materia di usura" (G.U. n.58 del 9/3/96);
- Decreto-legge 19 marzo 1996, n.135 recante "proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro" (G.U. n.67 del 20/3/96);
- Decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242 recante "modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (G.U. n.104 del 6/5/96);



- Circolare Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 38092 dell'11 aprile 1996 avente ad oggetto "Ripubblicazione dell'elenco delle Banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488" (G.U. n.89 del 16/4/96);
- Nota Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 38102 del 16 aprile 1996, avente ad oggetto "Agevolazioni ai sensi della Legge 488/92: quesiti interpretativi";
- Nota Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n.35730 del 17 aprile 1996, avente ad oggetto "Risposta a quesiti concernenti la Legge n.488/92";
- Nota Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato 38129 del 18 aprile 1996 avente ad oggetto "Direttive per l'applicazione della Legge 488/92";
- Decreto Ministro Finanze 2 maggio 1996 recante "aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n.504/92 agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1996" (G.U. n.169 dell'11/5/96);
- Circolare Ministero Finanze n.108/E del 3 maggio 1996 avente ad oggetto "Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta di registro e tasse sulle concessioni governative";
- Decreto Ministro Finanze di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni dell'11 maggio 1996, recante "approvazione del modello, unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'ICIAP, in assenza della normale denuncia" (G.U. n.120 del 24/5/96);
- Decreto Ministro Tesoro 13 maggio 1996 recante "Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art.107, comma 1, del decreto legislativo n.385/93" (G.U. n.125 del 30/5/96);
- Circolare Ministero Finanze n.117/E del 13 maggio 1996 avente ad oggetto "Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Articolo 3, commi da 181 a 189, legge n.549/95";
- Decreto-legge 25 maggio 1996, n.287 recante "disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996" (G.U. n.121 del 25/5/96);
- Circolare Ministero Finanze n.138/E del 25 maggio 1996 avente ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1996" (G.U. n.125 del 30/5/96);
- Circolare Ministero Finanze n.139/E del 25 maggio 1996 avente ad oggetto "ICIAP - Chiarimenti in ordine agli adempimenti di denuncia e di versamento per l'anno 1996";
- Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato - Note del 6 giugno, 29 maggio, 23 maggio e 15 maggio 1996 concernenti "Legge 488/92 - Comitato tecnico-consultivo per l'esame delle problematiche connesse all'attuazione degli interventi di cui al D.M. 527/95 - Risposte ai quesiti".



**RIPARTIZIONE REGIONALE DELLE DOMANDE PRESENTATE ALLA  
GRADUATORIA 1996 SULLA L. 488/92 A FRONTE DI INVESTIMENTI REALIZZATI O  
DA REALIZZARE IN LEASING.**

	<b>% in termini di Numero</b>	<b>% in termini di importo invest.</b>
Piemonte	17,6 %	18,4 %
Valle d'Aosta	0,1 %	0,3 %
Lombardia	3,9 %	3,4 %
Liguria	4,9 %	4,4 %
<b>Nord-Ovest</b>	<b>26,5 %</b>	<b>26,5 %</b>
Trentino Alto Adige	0,0 %	0,0 %
Veneto	7,3 %	7,0 %
Friuli Venezia Giulia	0,5 %	0,3 %
Emilia Romagna	2,4 %	4,1 %
<b>Nord Est</b>	<b>10,2 %</b>	<b>11,4 %</b>
Toscana	21,4 %	21,6 %
Umbria	1,8 %	1,1 %
Marche	4,5 %	3,1 %
Lazio	2,6 %	3,7 %
<b>Centro</b>	<b>30,3 %</b>	<b>29,5 %</b>
Abruzzo	3,6 %	4,9 %
Molise	1,1 %	0,7 %
Campania	9,3 %	7,6 %
Puglia	8,2 %	7,0 %
Basilicata	0,9 %	1,9 %
Calabria	1,8 %	1,7 %
Sicilia	5,9 %	6,5 %
Sardegna	2,2 %	2,3 %
<b>Sud e Isole</b>	<b>33,0 %</b>	<b>32,6 %</b>

Confrontando le indicazioni della tabella con le notizie statistiche relative alle domande 488 presentate secondo la procedura ordinaria, si osserva una maggior concentrazione di queste ultime verso il Sud: la percentuale delle domande al Sud in via ordinaria è infatti dell'ordine del 50 % contro un'incidenza - nel caso del leasing - dell'ordine del 33 %. Tale circostanza è probabilmente in buona parte riferibile ai "vecchi" investimenti ex- L. 64 per i quali, come noto, la normativa transitoria ha consentito un "ripescaggio". Se tale interpretazione è corretta, se ne deduce che la penetrazione del leasing sui nuovi investimenti - e quindi sulla futura operatività a regime della legge - è ben superiore alle percentuali oggi calcolabili (circa il 5 % in valore e circa il 18 % in numero) sul totale delle domande.

Per quanto attiene infine alla distribuzione nelle altre aree geografiche, i dati leasing risultano coerenti con quelli generali. Anche qui infatti, le aziende della Toscana e del Piemonte sono quelle che, in questa prima tornata, hanno dimostrato il maggior interesse ai benefici della normativa 488.

### **ASSILEA nel cyberspazio**

**D**a alcuni giorni, Assilea è presente su INTERNET e, se siete collegati con il Vostro computer alla rete, Vi invitiamo a consultare le nostre pagine WEB al seguente indirizzo:

<http://www.uni.net/assilea>

INTERNET: ogni giorno ne sentiamo parlare sui giornali e sulle televisioni e con parole sempre più fantasiose: il "cyberspazio"... perchè è come la volta notturna dell'universo punteggiata di infinite stelle. "Navigare su Internet"... perchè è come avventurarsi in un oceano, in cui potresti girare l'intera

tua esistenza senza riuscire a conoscere tutte le terre lambite. "Essere in rete".... perchè tanta libertà di spazio all'inizio un poco ti blocca, ti imprigiona e finisci per cercare i tuoi siti abituali, le isole già conosciute. Ma al di là della retorica, anche per noi INTERNET è una chance di comunicazione davvero tutta da scoprire. Da un lato come "fonte di informazioni": consultando i diversi siti di tutto il mondo, è possibile infatti acquisire notizie sul nostro prodotto, sugli operatori, sui mercati, sulle associazioni di categoria di ogni paese e continente. Dall'altro, come "mezzo di trasmissione di informazioni": e non a caso già una decina di nostre

Associate hanno, direttamente o tramite la propria capogruppo, aperto un indirizzo INTERNET al quale l'utente interessato può rivolgersi per avere informazioni sulla società e sui prodotti e servizi offerti. Per quanto riguarda le pagine Assilea, per il momento esse sono rivolte ad un potenziale utilizzatore nazionale, che si è ipotizzato ancora non conosca il concreto funzionamento del leasing. Il nostro apprendista/utilizzatore viene quindi accompagnato passo passo a capire cosa sia il leasing, quali esigenze possa soddisfare e così via fino a prospettargli l'elenco delle Associate che sono commercialmente presenti nella sua regione.



A questo prima attuazione, Assilea intende affiancare nel prossimo futuro una specifica presentazione in inglese dell'Associazione e del mercato italiano, in analogia con quanto già realizzato dalle principali Associazioni di categoria, in particolare americane e canadesi. Inoltre, è allo studio un ulteriore progetto per verificare la possibilità di far utilizzare INTERNET alle Associate (e solo a queste...) come archivio on-line di tutte le Circolari Assilea.

Un progetto che a medio termine potrebbe consentire a tutti una maggiore efficienza e un significativo risparmio di costi nella trasmissione e soprattutto nella gestione della numerosa e sempre crescente documentazione prodotta dall'Associazione.

### *Classificazione delle operazioni ai fini dell'usura: l'Assilea elabora le proprie proposte*

**A**ccantonati per il momento gli aspetti "definitivi", sui quali l'Associazione ha già presentato alla Banca d'Italia e all'UIC le proprie, prime considerazioni, è iniziata in questi giorni l'analisi di sensitività sui dati raccolti con l'indagine campionaria lanciata a fine maggio. Le società aderenti hanno infatti compilato il fascicolo predisposto dall'Associazione secondo una matrice di rilevazione teorica volutamente molto articolata. I TAEG leasing delle operazioni stipulate nel IV trimestre dalle Associate del campione, sono stati riclassificati per "classi", differenziate secondo i seguenti criteri:

- tipologia operativa (2 macrocategorie: AUTO e ALTRO);
- durata contrattuale

(8 classi per l'AUTO e 11 classi per l'ALTRO);

- importo (inteso come costo bene: 14 classi per entrambe le macrocategorie).

Nei prossimi giorni si verificherà la possibilità di utilizzare griglie più semplici e con un numero di classi sensibilmente minore, analizzando nelle diverse ipotesi gli eventuali riflessi sia in termini di tassi medi, sia in termini di eventuali sconfinamenti di operazioni oltre la soglia del tasso usura. Quest'ultimo - lo rammentiamo - è pari a 1,5 volte il tasso medio risultante per la classe a cui ci si sta riferendo.

Sulla base delle risultanze di tali analisi, l'Associazione presenterà le proprie definitive proposte alla Banca d'Italia e all'UIC, che sono gli organi competenti a interloquire con il Ministero del Tesoro sulle metodologie di classificazione da adottare per la prima rilevazione; classificazioni che, sulla base della normativa, dovranno essere ufficializzate entro settembre...

## **ATTIVITÀ' ASSILEA** giugno 1996

### Circolari Assilea

#### Serie Legale

N. 7 del 18/06/96 - Min. Tesoro Decreto 13 maggio 1996 - Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (G.U. n. 125 del 30/05/96).

#### Serie Leasing Auto

N. 3 del 18/06/96 - Riscatti anticipati e vendita a terzi di autoveicoli già concessi in locazione finanziaria.

#### Serie Fiscale

N. 13 dell'11/06/96 INVIM - Determinazione del valore finale dell'immobile concesso in leasing al 31/12/92.

N. 14 del 12/06/96 Decr. Min. Finanze del 2/05/96 Aggiornamenti dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5 comma 3 del d. lgs. n. 504/92 agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1996; Circ. Min. Finanze del 25/5/96, n. 138/E ICI Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1996.

N. 15 del 24/06/96 ICIAP Art. 4 Decreto legge 25/05/96 n. 287 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996; Decreto Min. Finanze approvazione del modello unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'ICIAP, in assenza della normale denuncia; Cir. Min. Finanze n. 139 del 25/05/96 ICIAP chiarimenti degli adempimenti di denuncia e di versamento per l'anno 1996.

#### Serie Informativa

N. 19 del 3/06/96 Relazione del Governatore all'Assemblea della Banca d'Italia del 31/05/96.

N. 20 del 6/06/96 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di luglio 1996.

N. 21 del 12/06/96 Progetto Internet.

N. 22 del 13/06/96 La lettera di Assilea.

N. 23 del 24/06/96 Artigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di agosto 1996.

N. 24 del 25/06/96 Statistiche degli intermediari finanziari (dicembre 1995), redatte dall'ABI.

#### Serie Leasing Agevolato

N. 15 del 12/06/96 L. 488/92 - Terza riunione del Comitato Tecnico Consultivo.

N. 16 del 17/06/96 L. 64/86 - mancato riconoscimento della valuta erogazione contributi.

N. 17 del 24/06/96 L. 488/92 - Quarta riunione del Comitato Tecnico Consultivo.

### Lettere Circolari

N. 13 del 12/06/96 Comunicazione del Mediocredito Centrale sui tassi applicabili L. 1329/65 e L. 317/91.